



Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

Area TECNICA

Sportello Unico Attività Produttive

ORD. N. 143 /2010
Uzzano li, 24/09/2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la proposta dell'Azienda USL 3 Pistoia – Dipartimento della Prevenzione, U.F.C. Sanità Pubblica Veterinaria, assunta al prot. n. 7541 del 20/09/2010 in merito alle precisazioni di carattere normativo e di disciplina sanitaria relative alla macellazione a domicilio di suini privati a scopo di autoconsumo;

Visto l'art. 13 del R.D. 28/12/1928 n. 3298 che detta norme generali per la macellazione domiciliare per il consumo privato delle carni da parte dei cittadini;

Visti i Regolamenti CE 852/2004, CE 853/2004, CE 854/2004 e CE 882/2004;

Visto il Regolamento CE 2075/2005;

Viste le circolari ministeriali n. 95/50 e n. 87/52 ACIS;

Visto il D. LGS. n. 333/1998 relativo alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;

Visto il D.P.G.R. n. 493 del 14/12/1998 relativo alla bollatura sanitaria per le macellazioni ad uso familiare dei privati cittadini;

Vista la Delibera di G.R. n. 206 del 01/03/1999;

Vista la Delibera di G.R. n. 926 del 10/12/2007;

Visto il D.G.R.T. n. 89 del 04/01/2008;

Vista la Delibera di G.R. n. 745 del 31/08/2009 "Linee di indirizzo relative all'attività di macellazione di animali effettuata per il consumo domestico privato delle carni";

Considerato che è compito del Comune fissare, entro determinati limiti e criteri stabiliti a livello regionale, il numero delle macellazioni da autorizzare per ogni nucleo familiare;

Considerato il parere dell'U.F. Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda USL 3 Pistoia – Dipartimento della Prevenzione;

Visto il TUEL – D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto di dover provvedere in merito e al fine dell'incolumità e della salute dei cittadini;

DISPONE

che la macellazione domiciliare di suini per il consumo privato delle carni, ad esclusivo uso familiare, avvenga con i seguenti limiti e modalità:

- che il periodo di abbattimento dei capi sia dal 01 novembre 2010 al 31 marzo 2011;
- che il numero massimo di animali macellabili sia di due suini all'anno per nucleo familiare, elevabile, nel caso di famiglie particolarmente numerose o per altri giustificati motivi;
- che gli interessati possano procedere alla macellazione domiciliare solo previa comunicazione da presentare all' Azienda Usl secondo il modello allegato 15 – DGRT 89/2008 indicando luogo e data di macellazione;
- che durante le operazioni di macellazione non si arrecchi disturbo alle abitazioni vicine;
- che si utilizzi solo acqua con caratteristiche di potabilità;
- che si macellino suini in stato di salute e qualora vi siano segni di sospetta malattia sugli animali, non si effettuino la macellazione e si richieda la visita sanitaria;

- che si proceda allo stordimento dell'animale con pistola a proiettile captivo, prima del dissanguamento, nel rispetto del benessere dell'animale;
- che si proceda al completo dissanguamento;
- che, qualora nella carcassa o sui visceri vi fossero segni di alterazioni che deviano dalla normalità, si segnalino quanto prima al servizio veterinario e si tenga a disposizione l'intero animale (tutti i visceri e la carcassa);
- che vengano rispettate le norme relative allo smaltimento dei reflui evitando di spandere liquami o contaminare fossi e corsi d'acqua;
- che vengano rispettate le norme vigenti di smaltimento dei sottoprodotti della macellazione;
- che dopo la macellazione sia eseguita visita sanitaria dei seguenti visceri interi del suino da parte del Veterinario della Azienda USL 3: lingua, tonsille, esofago, trachea, cuore, polmoni, diaframma, fegato, milza e reni presso il punto di concentrazione negli orari di seguito indicati;
- che siano inoltre presentati i documenti sanitari relativi alla provenienza degli animali (Mod. 4) nonché la ricevuta del pagamento anticipato della prestazione di euro 10,99 (per ogni capo suino) comprensivo del 2% Enpav;
- che sia eseguita, a campione, la ricerca delle trichine comunicando il risultato sempre ed esclusivamente in caso di positività, all'interessato;
- che sia rilasciata apposita dichiarazione scritta del Medico Veterinario, in calce alla richiesta di macellazione, di avvenuto controllo sanitario;
- che l'eventuale eccedenza degli animali rispetto al fabbisogno familiare sia macellata esclusivamente presso gli stabilimenti di macellazione;
- è vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio e dei prodotti da essi derivati;

Punto di concentrazione macellazione suini domiciliari - dal 01/11/2010 al 31/03/2011 -

Giorno	Dove	Presso	Orario
Dal Lunedì al Venerdì (escluso i festivi)	Via Pontebuggianese n. 150/b - Buggiano (PT)	Stabilimento Italpork	Dalle ore 9.00 alle ore 11.00

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Lenzi Lorenzo

